

Con il [messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495](#) si forniscono chiarimenti in merito al requisito dell'**inattività lavorativa** per la liquidazione dell'**assegno mensile di invalidità civile**.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.

Di conseguenza, **l'assegno mensile di assistenza sarà liquidato**, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, **solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa** del soggetto beneficiario.